



CITTÀ DI SALUZZO

Telefono: 0175.211311 Fax: 0175.211328

Partita IVA e Codice Fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

PALAZZO CIVICO – via Macallè, 9 – Saluzzo

PALAZZO ITALIA (Serv. Persona e Demografici) – piazza Cavour, 12

MUNICIPIO DI CASTELLAR – via Maestra, 25

email: protocollo@comune.saluzzo.cn.it | P.E.C.: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it



Ordinanza n. 213

Deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26.2.2021 “disposizioni straordinarie in materia di tutela di qualità dell’aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni strutturali e temporanee”. Attuazione

IL SINDACO

Premesso che:

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, stabilisce all’art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell’aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Coerentemente, il decreto legislativo 155/2010 (recante l’attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all’articolo 9, demanda alle regioni e alle province autonome l’adozione dei piani per la qualità dell’aria, recanti per l’appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.

In data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell’Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” (nel seguito, anche “Accordo”), strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell’aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano.

La Regione Piemonte con DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con determinazione dirigenziale (D.D.) n. 463 del 31 ottobre 2017, ha dato attuazione agli impegni previsti dal citato Accordo, approvando:

- i criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, le modalità di attivazione dei livelli e le relative misure temporanee da adottarsi;
- le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’informazione al pubblico, in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
- le date di inizio e fine delle misure e l’indicazione delle autorità competenti all’attuazione.

Le azioni individuate nel “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” rappresentano, secondo quanto previsto dalla citata DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l’Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall’Accordo stesso.

Con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18, sopra citata), la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell’articolo 13 e dell’Allegato XI della direttiva 2008/50/CE avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM₁₀, evidenziando tra l’altro che il superamento risulta “tuttora in corso”.

Con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all’obbligo sancito dall’art. 23, in combinato disposto con l’allegato XV della direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM₁₀ in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell’aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

Dato atto che:

- le zone complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale.
- la citata sentenza della Corte di Giustizia del 10 novembre 2020 determina l’obbligo per lo Stato Italiano di adottare i provvedimenti necessari a darle esecuzione (*cf.* articolo 260, comma 1, TFUE) che, nel caso in esame, si sostanziano in provvedimenti che conducano al rispetto del valore limite giornaliero di PM₁₀ previsto dalla Direttiva.

Dato atto, inoltre, che:

- ai sensi dell’articolo 43, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea*), la Regione, unitamente alle province autonome, agli enti territoriali, agli altri enti pubblici ed ai soggetti equiparati, è tenuta al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di Giustizia;
- la Regione Piemonte è coinvolta nella procedura citata avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di PM₁₀ in tre delle quattro zone in cui è stato suddiviso il territorio ai fini della qualità dell’aria:
 - l’Agglomerato di Torino – Zona IT0118, che comprende Torino e 32 comuni circostanti
 - la Zona di Pianura – Zona IT0119, con 268 comuni,
 - la Zona di Collina – Zona IT0120, con 646 comuni;per un totale di 947 comuni sui 1.181 dell’intero territorio regionale.
- con deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, la Regione Piemonte, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, ha adottato disposizioni straordinarie in materia di qualità dell’aria, dettagliate nell’allegato A alla medesima deliberazione, ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni di cui alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, al fine di agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento al fine di raggiungere i valori limite nei termini prescritti nel più breve tempo possibile;
- in particolare, le disposizioni straordinarie, individuate sulla base di specifiche valutazioni tecniche, con il supporto di ARPA Piemonte, si applicano ai settori agricoltura, riscaldamento civile e traffico ed estendono territorialmente e temporalmente le misure di limitazione delle

emissioni, precedentemente adottate nei comuni dell'agglomerato di Torino (Zona di qualità dell'aria IT0118) e nei comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, anche a tutti gli altri comuni appartenenti alle zone di pianura e di collina, con opportune differenziazioni in caso di comuni con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti (individuazione utilizzando come riferimento le tabelle dell'Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903).

Considerato che:

il Comune di Saluzzo è tra i comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nell'allegato A alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021;

il Comune è chiamato ad attuare in particolare le misure, di cui ai punti da 1.1. a 1.6. dell'allegato A, nonché il potenziamento dei controlli di propria competenza di cui al punto 1.7. del medesimo allegato A, anche attraverso la definizione di obiettivi di risultato.

Dato atto che:

l'art 7, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 285/1992 dispone che il Sindaco, con apposita ordinanza, limita la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di salute pubblica o accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico;

che le disposizioni regionali del 26 febbraio sono state seguite da alcuni incontri di approfondimento tenuti dalla Regione Piemonte anche con i Comandi di polizia, ai fini dell'attuazione, da ultimo nelle date 29 luglio 2021 e 13 luglio 2021, che hanno chiarito alcune modalità operative anche in funzione dell'attivazione del sistema MOVE IN;

che la Regione Piemonte, con nota del 15.7.2021 ha evidenziato la necessità dell'emanazione dell'ordinanza sindacale attuativa, chiedendo la trasmissione dei relativi atti al settore regionale competente;

Richiamato l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

Richiamati gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Dato atto dell'istruttoria condotta dal servizio di Polizia locale del Comune;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. *14-1996 del 25 settembre 2020* avente ad oggetto "“Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo per le misure strutturali e temporanee, di cui alla d.g.r. 9 agosto 2019, n. 8-199”, che riporta lo schema di ordinanza tipo;

Richiamata la D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 avente ad oggetto: "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla d.g.r n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei vigenti protocolli operativi";

ORDINA

in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26.2.2021 e nota della Regione Piemonte trasmessa il 15.7.2021, le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

1. LIMITAZIONI STRUTTURALI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

- 1.1** divieto di circolazione, dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), di **tutti i veicoli** adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 2, per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano;
- 1.2** divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, **dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone** aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e **adibiti al trasporto merci** (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5;
- 1.3** divieto di circolazione veicolare dalle ore 0:00 alle 24:00, di tutti i giorni (festivi compresi), dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, di tutti i **ciclomotori** e i **motocicli** adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad Euro 1;
- 1.4** divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

ULTERIORI MISURE NON LEGATE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE:

- 1.5** obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 1.6** divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall'1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui colturali non risulti possibile.

2. LIMITAZIONI TEMPORANEE

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e in conformità alle deliberazioni della Regione Piemonte d.g.r. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022:

2.1 Allerta di 1° Livello - colore "ARANCIO" - l'attivazione del livello avviene in base ai valori di concentrazione media giornaliera previsti sulle aree interessate dai provvedimenti. Nel caso di previsione per la media giornaliera del superamento del valore di 50 µg/m³ (pari al valore limite giornaliero) per tre giorni consecutivi si attiva il livello «arancio». I criteri di attivazione del semaforo sono dettagliati nell'allegato [allegato 1](#) della Determina Dirigenziale

96/A1602B/2021 del 26 febbraio 2021 del Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Regione Piemonte.

- 2.1.1** divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale ad EURO 3, 4 e 5;
- 2.1.2** divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 12:30 il sabato e nei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;
- 2.1.3** divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- 2.1.4** divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;
- 2.1.5** introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
- 2.1.6** divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
- distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione;
 - iniezione profonda (solchi chiusi);
 - sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
 - spandimento a raso in strisce;
 - spandimento con scarificazione.
- 2.1.7** divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al d.lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione;
- 2.1.8** potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2.2. Allerta di 2° livello – colore “ROSSO” L'attivazione del livello avviene in base ai valori di concentrazione media giornaliera previsti sulle aree interessate dai provvedimenti. Nel caso di previsione per la media giornaliera del superamento del valore di di 75 ug/m³ (pari ad 1,5 volte il valore limite giornaliero) per tre giorni consecutivi si attiva il livello «rosso». I criteri di attivazione del semaforo sono dettagliati nell'[allegato 1](#) della Determina Dirigenziale 96/A1602B/2021 del 26 febbraio 2021 del Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Regione Piemonte.

In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1:

- 2.2.1 divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 1, 2, 3 e 4 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, il sabato e nei giorni festivi;
- 2.2.2 divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) con omologazione uguale ad EURO 5 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, tutti i giorni;

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo.

Dato atto, per quanto riguarda la previsione contenuta negli schemi tipo di ordinanza sindacale trasmessi dalla Regione Piemonte, ovvero il richiamo a “ulteriori deroghe alle limitazioni, stabilite dai Comuni in relazione a specifiche esigenze territoriali” e “eccezioni indispensabili”, nonché la previsione di “eccezioni indispensabili” contenute nell'accordo di bacino di Bologna del 9 giugno 2017 (art. 2, comma 1, lettera a), anch'esso richiamato in schema tipo dell'ordinanza, si ritengono assolutamente indispensabili le seguenti previsioni di deroga, suddivise tra regime strutturale e regime temporanee, poiché indispensabili con riferimento alle primarie esigenze – non diversamente fungibili – di servizi essenziali, tutela dei diritti costituzionali in ambito di salute, lavoro, ecc.

3. VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI STRUTTURALI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DI CUI AI PUNTI 1.1 E 1.3:

- 3.1 veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri, solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni;
- 3.2 veicoli diretti presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la **revisione** o la trasformazione gpl/metano o la **rottamazione** del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata o altra documentazione.

4. VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI STRUTTURALI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DI CUI AL PUNTO 1.2:

- 4.1 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la **revisione** dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la **rottamazione** del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata o altra documentazione;
- 4.2 veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;
- 4.3 veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purchè dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;
- 4.4 veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce “motoveicoli per trasporti specifici” e “motoveicoli per uso speciale”, e relativi mezzi funzionali al servizio erogato che si muovono contestualmente sullo stesso percorso;

- 4.5** veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale", e relativi mezzi funzionali al servizio erogato che si muovono contestualmente sullo stesso percorso;
- 4.6** veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di idonea documentazione);
- 4.7** veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento;
- 4.8** veicoli delle Pubbliche Amministrazioni per l'espletamento dei servizi di propria competenza;

5. VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DI CUI AL PUNTO 2.

In aggiunta alle esenzioni previste ai precedenti punti 3 e 4, inerenti le limitazioni strutturali, si inseriscono le ulteriori seguenti esenzioni:

- 5.1** macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera;
- 5.2** sabato e domenica: veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse, per partecipazione a manifestazioni; veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi per partecipazione a manifestazioni; con idonea documentazione;
- 5.3** veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio, per assistenza domiciliare a persone; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia;
- 5.4** veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da operatori esercenti la professione sanitaria in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo;
- 5.5** veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie;
- 5.6** veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulta che sono in servizio negli orari del blocco;
- 5.7** veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi e per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti. Nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale il conducente dichiara luogo e orario dell'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.8** veicoli di imprese che eseguono lavori pubblici per conto del comune o altre amministrazioni pubbliche o per conto di Aziende di sottoservizi o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi;
- 5.9** veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico ovvero vi sia altra documentazione;

- 5.10** veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal comune (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.11** veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;
- 5.12** veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità;
- 5.13** veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti di prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città, per l'arrivo e la partenza (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.14** veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri;
- 5.15** veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali;
- 5.16** veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento;
- 5.17** veicoli utilizzati per il trasporto di persone che hanno prenotato un volo aereo per il giorno di blocco del traffico, muniti del corrispondente titolo di viaggio. Il tragitto e l'orario di circolazione del veicolo devono essere congruenti con la motivazione dell'esonero (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.18** veicoli che devono essere imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.19** veicoli ad uso degli uffici diplomatici con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure con idonea documentazione comprovante l'appartenenza e l'attività (accompagnati da idonea documentazione).
- 5.20** veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- 5.21** veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione;
- 5.22** veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle associazioni;
- 5.24** le autovetture private utilizzate per il trasporto degli alunni/studenti a scuola compatibilmente con gli orari scolastici;
- 5.25** veicoli degli operatori utilizzati per il rifornimento degli esercizi e attività; veicoli utilizzati da turnisti, operatori in reperibilità, soggetti incaricati di manutenzione e assistenza tecnica per interventi urgenti;
- 5.26** veicoli di residenti, domiciliati e/o di chi ha la disponibilità di un immobile per accesso alla propria residenza / dimora/ immobile;

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

COMUNICA

che le misure temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo (stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

- **sito internet di ARPA Piemonte:** <http://www.arpa.piemonte.gov.it/>
- **sito internet del Comune di Saluzzo:** <http://www.comune.saluzzo.cn.it/>

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato al centro abitato del Comune, così come definito dall'art. 3 comma 1 punto 8) del d.lgs 285/92, fatta eccezione per le seguenti strade principali di attraversamento e di accesso a parcheggi di attestamento o interscambio utilizzati per facilitare l'accesso alle aree limitate:

Via Cuneo

Via Villafalletto

Via Lagnasco

Corso IV Novembre

Via Matteo Olivero

Via San bernardino

Via San Lorenzo

Corso Roma,

Piazza Vittorio Veneto

Piazza Buttini

Via Savigliano

Via Giuseppe e Francesco Lattanzi

Via Mario Bovo

Strada di collegamento tra tangenziale Est e via Mario Bovo

Via Sampò

Via don Soleri;

Corso XXVII Aprile

Via Torino

Reg. Ruata Re (SP 274) tratto da SS 589 ("Laghi di Avigliana") a Via Madonna del Campo

Via Madonna del Campo

SS 589 ("Laghi di Avigliana") tratto da C.so XXVII Aprile a corso Aldo Moro

Piazza XX Settembre

Via Circonvallazione

Piazza Montebello

Via Monviso

Via Sant'Agostino

Via Barge

Via della Consolata

Piazza Cesare Battisti

Via Revello

Via Maurizio Monge

Via Pagno

SP 260 (per Martiniana Po) limitatamente alla delimitazione del centro abitato

La planimetria delle aree soggette a limitazioni è allegata alla presente ordinanza, di cui fa parte integrante, ed è disponibile per la consultazione sul sito internet del comune.

AVVERTE

che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili ed urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta.

Nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale e nei casi ritenuti necessarie, il Sindaco potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal provvedimento.

Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge:

- ai sensi dell'art. 6 o dell'art. 7 del Codice della Strada, relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale;
- ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 relativamente agli altri provvedimenti.

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

La presente Ordinanza sarà affissa, per la sua esecuzione e pubblicità, all'Albo Pretorio online del Comune di Saluzzo e divulgata tramite sito internet del Comune di Saluzzo e diventerà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Saluzzo, li 10 agosto 2021

IL SINDACO
- Mauro Calderoni -
(firmato in originale)

La presente Ordinanza è notificata per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti e controlli di competenza

- Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio –
Settore Emissioni e Rischi Ambientali - Via Principe Amedeo, 17 – Torino
PEC: emissioni.rischi@cert.regione.piemonte.it
- Prefettura di Cuneo – Via Roma 3 – 12100 CUNEO
P.E.C.: prefettura.prefcn@pec.interno.it
- Questura di Cuneo – Piazza Torino n. 5 – 12100 CUNEO
PEC: gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it
- Comando Carabinieri di Saluzzo- Via Torino n. 49 -12037 SALUZZO
PEC: tcn21608@pec.carabinieri.it
- Guardia di Finanza Comando di Saluzzo – via Torino n. 73/F – 12037 SALUZZO
PEC: cn11000000p@pec.gdf.it
- Comando di Polizia Stradale di Saluzzo- Via Cuneo n. 23- 12037 SALUZZO
PEC: dipolstrada.saluzzo.cn@pecps.poliziadistato.it
- Comando Vigili del Fuoco di Cuneo – C.so De Gasperi – 12100 CUNEO
P.E.C.: com.salaop.cuneo@cert.vigilfuoco.it
- Provincia di Cuneo – C.so Nizza n. 21 – 12100 CUNEO
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
- A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Cuneo – Via Massimo d’Azeglio n. 4 – 12100 CUNEO
PEC: dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it
- ASL CN1 – Corso Francia 20 – 12100 CUNEO
P.E.C.: protocollo@aslcn1.legalmailPA.it